

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Modifica del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica	174	Conferimento al generale di Corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico del grado di generale di armata	176
Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'Isola di Pantelleria	174	Conferimento al generale di Corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba del grado di generale di armata	177
Soppressione delle navi scuola marinaretti e istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » della G. I. L. in Sabaudia	175	Conferimento del grado di generale di brigata al colonnello di artiglieria di complemento De Vecchi di Val Cismon conte Cesare Maria	177
Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina	175	Saluto del Presidente	177
Costituzione, inquadramento e trattamento economico del raggruppamento lavoratori della Libia. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	175		
Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (<i>Modificato dal Senato</i>)	175		
Aumento al soprassoldo giornaliero di servizio per i militari dello squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore.	176		
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito	176		

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Federigi, Gorini, Negrotto Cambiaso e Ricci Giorgio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la marina, Cavagnari, e il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica Pricolo).

VITALINI SACCONI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifica del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica. (806)

MANNI, *Relatore*, fa presente che col disegno di legge in esame si viene a sopprimere la disposizione per la quale si consentiva, in via eccezionale, la possibilità di coprire tre posti di generali di brigata aerea mediante la promozione di altrettanti colonnelli del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti.

Sebbene tale soppressione appaia in parte giustificata dalla situazione di fatto, in quanto fin qui non si è vista la possibilità od opportunità di applicare l'anzidetta norma, tuttavia non vorrebbe che il provvedimento avesse da apportare una penosa ripercussione morale pel personale del ruolo servizi.

Mette in rilievo l'importanza di questo ruolo e spiega quali ne siano le mansioni e la responsabilità e quale la provenienza degli ufficiali che vi appartengono.

Osserva che mentre gli organici di altri corpi della Regia aeronautica hanno ciascuno un certo numero di generali, così non è per il ruolo servizi, che pure ha un numero di ufficiali superiori a quello di detti corpi. E neppure si è potuto applicare per questo ruolo la disposizione che ora si abroga, in quantochè si è ritenuto di dover affidare la direzione di taluni importanti servizi ad ufficiali generali del ruolo naviganti.

Pur non avendo obiezioni da fare alla abrogazione della norma in parola, ritiene debba raccomandarsi al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica di voler riesaminare, dal punto di vista organico, la questione del ruolo servizi nel suo complesso e ciò tanto più in previsione della evidente necessità di potenziare questo ruolo, se non per numero, per qualità, in relazione alle aumentate esigenze dell'attività di volo. Anzichè costituire questo ruolo con personale trasferito da altri ruoli, vedrà il Sottosegretario di Stato se non sia preferibile dare una sistemazione soddisfacente a coloro che non possono più rimanere nel ruolo d'origine e costituire invece quello servizi con ufficiali che, di libera elezione, scelgano di entrarvi fin dall'inizio della carriera. Deriverà da ciò indubbiamente un benefico effetto morale sul ruolo stesso, di cui si eleverà il prestigio, specie se si potrà consentire, come apparirà naturale, anche per esso, qualche posto di generale.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, precisa che col disegno di legge in esame non si tende ad abolire tre posti di generale di brigata aerea, ma bensì la disposizione che dà facoltà di promuovere a quei posti colonnelli del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti, in luogo di quelli che hanno sempre appartenuto a quest'ultimo ruolo.

Osserva che i posti in organico debbono essere determinati secondo le necessità d'impiego e, una volta fissati, non possono essere sottratti a coloro che hanno la legittima aspettativa di occuparli, in quanto li trovano stabiliti nel proprio ruolo, per conferirli, invece, a coloro che non hanno questi posti in organico. Per questo, la disposizione che s'intende abrogare non appariva convincente e non ebbe pratica applicazione.

Terrà conto della raccomandazione del relatore di studiare un nuovo ordinamento del ruolo servizi e pensa che sia opportuno avvalersi largamente, per esso, di ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, traendoli dai sottufficiali che sono particolarmente adatti alla bisogna, per la valida esperienza acquisita in materia.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'Isola di Pantelleria. (805)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, porta a conoscenza che, essendo venute meno le ragioni che, allo scopo di regolare i rapporti tra l'autorità civile e quella militare, determinarono il particolare ordinamento amministrativo dell'isola di Pantelleria, si è ravvisata l'opportunità di abrogare il provvedimento stesso, contenuto nel Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775. A ciò provvede il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Soppressione delle navi scuola marinaretti e istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » della G. I. L. in Sabaudia. (835)

CECI, *Relatore*, informa che la cessata Opera Balilla ha trasferito alla G. I. L. le navi scuola marinaretti, già messe a sua disposizione dal Ministero della marina. La G. I. L. ha poi provveduto alla concentrazione delle varie scuole marinaretti nell'unica scuola marinara « Caracciolo », istituita in Sabaudia. Essendosi rese inservibili queste navi scuola, esse, col disegno di legge, vengono soppresse e, allo scopo di contribuire al mantenimento della scuola stessa, si stabilisce il trasferimento alla G. I. L. dei loro patrimoni. Viene regolata l'organizzazione della scuola « Caracciolo » come scuola professionale a tipo industriale con equiparazione ai corrispondenti Istituti Regi e con lo scopo precipuo di preparare gli allievi all'ammissione nella marina da guerra, mercantile e peschereccia. Così questa scuola sarà un ottimo vivaio di giovani bene addestrati e specializzati per i vari impieghi nella marina.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (834)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, fa presente che, in seguito alle variazioni avvenute nell'organizzazione dei servizi del Ministero della marina, si è reso necessario di aggiornare le disposizioni del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV riguardante l'ordinamento dei corpi consultivi della Regia marina. Si tratta, in sostanza, di modificazioni dirette a precisare quali siano i membri chiamati a partecipare ai lavori di quei consessi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costituzione, inquadramento e trattamento economico del raggruppamento lavoratori della Libia. (822)

CECI riferisce in luogo del relatore Gorini ed espone che col disegno di legge in discussione si è inteso dare un nuovo ordinamento

alle compagnie lavoratori costituite ed inviate in Libia. Esse vengono riunite in un unico ente chiamato: « raggruppamento lavoratori della Libia » e posto alla totale dipendenza dell'Amministrazione militare che determinerà l'organico tipo di queste compagnie.

Si stabilisce per questi arruolati la ferma biennale, senza applicazione di limiti di età.

È previsto un premio di arruolamento ed anche un soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei sergenti maggiori, graduati e militari di truppa volontari.

Data l'evidente opportunità del provvedimento, conclude per la sua approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati gli articoli dall'1 al 5).

VITALINI SACCONI vorrebbe, all'articolo 6, sostituire, nell'espressione « famiglie bisognose », un aggettivo diverso e alla parola: « soccorso », la parola: « sussidio », che è quella rispondente alla prassi.

PRESIDENTE conviene per la sostituzione della parola « soccorso », ma in riguardo a quella dell'aggettivo « bisognose » osserva che esso ricorre in tutte le leggi militari e dubita che un'altra espressione possa suscitare perplessità nell'interpretazione, facendo ritenere che si alluda a condizioni diverse.

VITALINI SACCONI non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento che sostituisce alla parola « soccorso », la parola « sussidio ».

(È approvato — Si approva anche l'articolo 6 così emendato e l'articolo 7).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (760-B)

GORLA, *Relatore*, espone il contenuto delle modifiche apportate dalla Commissione legislativa del Senato al disegno di legge già approvato da questa Commissione della Camera.

All'articolo 4 si è meglio precisato che i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi possono partecipare al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di commissariato e di amministrazione e, si è aggiunto, per la nomina a tenente nei corpi sanitario e veterinario.

In riguardo poi all'anzianità da attribuire ai 1500 subalterni straordinariamente reclu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tati, la Commissione del Senato, piuttosto che attribuire — come recava il disegno di legge — ai vincitori del concorso (divisi in blocchi a seconda della graduatoria) un'anzianità assoluta rispettivamente rispondente per ciascun blocco all'anzianità dei nominati dalle accademie militari per gli anni 1940, 1941 e 1942, ha ritenuto più equo stabilire per tutti i vincitori del concorso una anzianità nel grado di sottotenente pari a quelli nominati nel 1940 dalle accademie militari, riservando l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa, coi criteri suaccennati della suddivisione in tre gruppi, al grado di tenente che i detti reclutati raggiungeranno, se prescelti, dopo due anni di anzianità.

Con la modifica in questo senso all'articolo 6 del disegno di legge, vi è stato anche fuso l'articolo 8.

Un nuovo articolo è stato aggiunto dopo l'articolo 6 per regolare l'anzianità dei vincitori del concorso per la nomina a tenente effettivo nei servizi sanitario e veterinario.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli emendati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento al soprassoldo giornaliero di servizio per i militari dello squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore. (817)

CARRAROLI, *Relatore*, nota che questo disegno di legge si inserisce nel quadro di tutte le provvidenze del Regime dirette ad adeguare stipendi e salari all'aumentato costo della vita.

Il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari dello squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore che, nel 1920 fu elevato a lire 2, con questo disegno di legge si porta a 5 lire, al lordo delle riduzioni apportate dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, numero 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561; quindi viene a ridursi a lire 4,15 circa.

Trova che il disegno di legge meriti senz'alto l'approvazione della Commissione, anche perchè — a parte la modesta portata finanziaria — vuol essere un segno di riconoscenza verso queste austere e fedelissime guardie della Maestà del Re Imperatore, la cui Persona rappresenta la sintesi di tutte le vittorie e il simbolo del radioso destino dell'Italia fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (818)

SACCO, *Relatore*, riferisce che con le varianti che il disegno di legge apporta al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, si viene a stabilire che gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri Reali, del servizio di amministrazione e di sussistenza, possono essere tratti, oltrechè dagli allievi delle accademie militari, anche dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali in servizio.

Segnala le particolari norme che determinano le aliquote di ammissione degli aspiranti e quelle che stabiliscono i requisiti occorrenti per l'ammissione stessa.

Conclude per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conferimento al generale di Corpo d'Armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico del grado di generale di armata. (819)

MAZZETTI, *Relatore*, ritiene che il disegno di legge in esame non abbia bisogno di particolare illustrazione, poichè la figura del generale Ettore Bastico, che ha saputo anche in terra straniera ed oltre mare aggiungere altre fulgide glorie alle glorie d'Italia, è pienamente nota non solo ai membri della Commissione, ufficiali e legionari, ma anche agli italiani tutti.

Esprime l'augurio che al valoroso condottiero ed amato camerata, cui viene meritatamente conferito l'altissimo grado, sia dato di portare, quando soccasse l'ora del cimento, nuovi allori all'immane vittoria dell'Italia. (*Vivissimi applausi*).

CARRAROLI si associa alle parole del relatore ed al voto augurale per il magnifico sol-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dato, geniale creatore e organizzatore della stupenda armata del Po.

PRESIDENTE aderisce fervidamente e pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conferimento al generale di Corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba del grado di generale di armata. (820)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, trova che meglio non potrebbe dire, per riferire su questo disegno di legge, che usare pel generale Gabba le parole pronunciate dal camerata Mazzetti pel generale Bastico. Il disegno di legge ha l'identico scopo del precedente, di conferire cioè il grado effettivo di comandante d'armata ad un ufficiale generale valorosissimo, le cui benemerenzze lo rendono pienamente degno di questo meritatissimo riconoscimento. *(Vivissimi applausi).*

PRESIDENTE con pari fervida adesione, pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conferimento del grado di generale di brigata al colonnello di artiglieria di complemento De Vecchi di Val Cismon conte Cesare Maria. (821)

PRESIDENTE, *Relatore*, nota che il camerata De Vecchi di Val Cismon è troppo noto perchè ne se debbano tessere gli elogi. Le sue mirabili gesta di combattente in guerra, di squadrista e Quadrumviro della Rivoluzione,

e la sua poderosa attività pel Regime, dal 1922 ad oggi, come Comandante generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, come Governatore della Somalia italiana, come Ministro e poi come Governatore dei possedimenti dell'Egeo, mettono in splendida luce la figura di questo magnifico soldato della guerra e della rivoluzione.

Auspica a lui le migliori fortune ed ai nostri possedimenti che egli regge con ferma mano, un sempre maggiore respiro nel Mediterraneo tutto nostro. *(Vivissimi applausi).*

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

PRETI raccomanda al Presidente di volere segnalare al Ministero della guerra l'opportunità di procedere rapidamente alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione della legge inerente alla reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate, facendo presente che vi sono molti interessati i quali ansiosamente attendono l'applicazione pratica del provvedimento.

PRESIDENTE concorda.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE si fa interprete dei sentimenti di tutti i camerati, riaffermando che i rappresentanti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella Commissione per le Forze armate, i quali si sentono in questo momento soprattutto dei soldati, si augurano di ritrovarsi presto in divisa militare e di riabbracciarsi poi dopo la immane vittoria. *(Vivissimi applausi).*

Saluto al Duce! *(I Consiglieri nazionali rispondono con un vibrante A Noi!).*

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifica del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica. (806)

ARTICOLO UNICO.

La nota 3 alla tabella A) allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, ed i relativi riferimenti, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'Isola di Pantelleria. (805)

ARTICOLO UNICO.

È abrogato il Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'Isola di Pantelleria.

Soppressione delle navi scuola marinaretti e istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » della G. I. L. in Sabaudia. (835)

ART. 1.

È istituita in Sabaudia, a carico ed alle dipendenze della Gioventù Italiana del Littorio, la scuola marinara « Caracciolo » della G. I. L.

La scuola ha i seguenti scopi:

1°) formare il carattere dei giovani (con spirito spiccatamente guerriero, suscitando e mantenendo vivo il sentimento dell'onore, del dovere e della disciplina, nonché tutte quelle energie morali e spirituali che, insieme con l'efficienza fisica, preparano il Fascista;

2°) preparare gli allievi ai concorsi per l'arruolamento volontario nelle categorie specialisti della Regia marina;

3°) preparare gli allievi per il conseguimento di gradi minori e autorizzazioni varie nella marina mercantile e nella marina peschereccia;

4°) istituire speciali corsi idonei a sviluppare particolari attitudini dei giovani e a indirizzarli alla loro futura attività professionale;

5°) provvedere al ricovero, all'assistenza all'educazione ed alla istruzione professionale degli orfani dei marinai e pescatori, dando la preferenza a coloro il cui padre sia morto in dipendenza di guerra o per infortunio in mare.

ART. 2.

Gli allievi della scuola marinara « Caracciolo » frequentano i seguenti corsi di studio:

a) scuola elementare, secondo le vigenti disposizioni;

b) scuola professionale a tipo industriale;

c) scuola tecnica.

Per queste ultime due scuole si applicano le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 255, per le scuole medie dei collegi della G. I. L.

ART. 3.

Gli allievi licenziati della scuola professionale a tipo industriale saranno ammessi agli esami per il grado minore, nella marina mercantile, di motorista navale di seconda classe anche se non abbiano raggiunto l'età ed il periodo di navigazione prescritti, salvo ad ottenere le relative patenti od autorizzazioni quando abbiano raggiunto tutti i requisiti richiesti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli aspiranti a tale grado potranno essere dispensati dal tirocinio in uno stabilimento meccanico quando, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, il corso da essi compiuto presso la scuola risulti tale da integrare la mancanza di detto tirocinio.

ART. 4.

Le navi scuola marinaretti, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2106, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2958, sono soppresse.

I relativi patrimoni sono devoluti alla G. I. L. ai fini del mantenimento della scuola marinara di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti di cui all'articolo 4, saranno corrisposti, negli stessi limiti e sempre che concorrano le stesse condizioni, alla G. I. L. per la scuola marinara « Caracciolo » in Sabaudia.

Sono confermati in favore di detta scuola marinara i seguenti impegni della Regia marina per le soppresse navi scuola marinaretti:

a) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzione e riparazione;

b) provvedere ai materiali di dotazione e di consumo necessari per l'attività marinara;

c) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni dell'impianto a terra degli alberi scuola;

d) provvedere al macchinario d'impianto e alla manutenzione delle officine annesso alla scuola marinara;

e) concedere che il personale della Regia marina sia comandato presso la scuola marinara.

ART. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Ministro della marina, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G. I. L., e dei Ministri delle finanze, dell'educazione nazionale e delle comunicazioni, saranno emanate, a norma dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore, per quanto concerne gli effetti scolastici, dal 16 ottobre 1938-XVI.

Modifiche all'ordinamento dei corpi consultivi della Regia marina. (834)

ART. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo articolo 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare:

a) l'ufficiale del Genio navale più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente;

b) l'ufficiale per le armi navali più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle armi navali, escluso il presidente;

c) l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, numero 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; l'ufficiale del Corpo del Genio navale progettista di nuove navi o di navi da trasformare; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

trasformazione delle unità esistenti, oppure sistemazioni di bordo, e negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno ».

ART. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato per i progetti delle armi navali è costituito come segue:

a) il generale ispettore del Corpo per le armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano, oppure il direttore generale delle armi e degli armamenti navali, presidente;

b) un ufficiale generale del Corpo per le armi navali, vice presidente;

c) un ufficiale ammiraglio fra quelli adetti all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;

d) il presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, membro ordinario;

e) gli ufficiali generali del Corpo delle armi navali in ruolo non compresi nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *d)*, membri ordinari;

f) un generale o colonnello del Corpo del Genio navale, membro ordinario;

g) due colonnelli del Corpo per le armi navali o capitani di vascello, membri ordinari;

h) i capi dei reparti della Direzione generale delle armi e degli armamenti navali che trattano rispettivamente « artiglierie e munizionamento », « armi subacquee, ostruzioni ed armamenti » e « elettro-meccanica, radiotelegrafia e comunicazioni » o, in assenza o mancanza di tali capi reparto, l'ufficiale più anziano addetto a ciascuno dei reparti stessi, membri ordinari;

i) un ufficiale superiore del Corpo per le armi navali, membro ordinario, con funzioni anche di segretario.

« Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche ».

Costituzione, inquadramento e trattamento economico del raggruppamento lavoratori della Libia. (822)

ART. 1.

Dal 1° ottobre 1939-XVII è costituito il « raggruppamento lavoratori della Libia », dipendente, ad ogni effetto, dal comando del XX Corpo d'armata.

La costituzione del predetto raggruppamento ha carattere temporaneo.

L'organico tipo delle compagnie lavoratori costituenti il raggruppamento lavoratori della Libia ed i limiti entro i quali deve essere contenuto il personale del raggruppamento e delle compagnie medesime sono determinati, ed eventualmente variati, con decreto del Ministro della guerra, da emanare di concerto con quello delle finanze.

Al personale necessario (ufficiali, sottufficiali e truppa) si provvederà, di massima, con volontari richiamati dal congedo.

ART. 2.

Salvo quanto è diversamente disposto dalla presente legge, ai militari del raggruppamento lavoratori della Libia sono applicabili tutte le disposizioni sull'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni.

ART. 3.

Tanto i militari già appartenenti alle compagnie lavoratori della Libia che passano a far parte del raggruppamento lavoratori della Libia, quanto i militari successivamente destinati al raggruppamento stesso quali complementi, contraggono la ferma biennale.

È peraltro in facoltà del Ministro della guerra di ridurre la durata della ferma o di rescinderla.

ART. 4.

Ai volontari per il raggruppamento lavoratori della Libia non sono applicabili:

a) i limiti massimi d'età previsti dagli articoli 6 e 27 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608;

b) la condizione di celibe o vedovo senza prole di cui all'articolo 28 del predetto ordinamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Il premio d'arruolamento previsto dall'articolo 37 dell'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni, è pagato, agli arruolati per il raggruppamento lavoratori della Libia dopo la pubblicazione della presente legge, soltanto al compimento di un anno di servizio, oppure all'atto dell'invio in congedo se questo è anteriore al detto termine e non è determinato da inattitudine al lavoro (escluse le infermità di qualsiasi specie), da motivi disciplinari o da richiesta degli interessati.

ART. 6.

Alle famiglie bisognose dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa volontari per il raggruppamento lavoratori della Libia spetta il sussidio giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni.

ART. 7.

Il comando del raggruppamento lavoratori della Libia inquadra ed amministra le compagnie lavoratori della Libia già esistenti e che saranno eventualmente costituite in seguito, in conformità di quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, esercitando le funzioni e le attribuzioni amministrative e contabili che le disposizioni vigenti deferiscono ai Comandi dei corpi di truppa metropolitana del XX e del XXI Corpo d'armata.

Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (760-B)

ART. 1.

È data facoltà al Ministro della guerra di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del corpo automobilistico, del servizio di commissariato e del servizio di amministrazione e di tenenti dei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

Arma di fanteria	N.	662
Arma di cavalleria	»	57
Arma di artiglieria	»	331
Arma del genio	»	111

Corpo automobilistico	N.	41
Servizio sanitario (ufficiali medici)	»	48
Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	»	10
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	»	12
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	»	20
Servizio di amministrazione	»	200
Servizio veterinario	»	8

ART. 2.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa Orientale 1935-1936 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;

c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'articolo 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;

e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in pos-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sesso del requisito di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Tutti i concorrenti debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

ART. 3.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui al precedente articolo 1, possono altresì partecipare i sottufficiali in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa orientale 1935-1936 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 624, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a)* e *b)*;

il 28° anno di età (o il 32° annq per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere *c)* e *d)*.

In ogni caso, i concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

ART. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di Commissariato e di amministrazione e per la nomina a tenente nei corpi sanitario e veterinario in servizio permanente

effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, di cui alla presente legge, è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo, si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

ART. 6.

I vincitori del concorso per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per corpo automobilistico, per servizio di commissariato e per servizio di amministrazione sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità pari a quella colla quale saranno nominati sottotenenti, nell'anno 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Essi seguiranno secondo l'ordine di graduatoria, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo, i provenienti dalle Accademie predette.

Dopo due anni di anzianità nel grado, se prescelti, sono promossi tenenti con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi assumeranno nel grado di tenente come anzianità assoluta:

1°) se compresi nel primo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1940 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'articolo 13, comma 1°, lettera *b)* del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) se compresi nel secondo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1941 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'articolo 13, comma 1°, lettera b) del predetto testo unico;

3°) se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1942.

L'anzianità relativa sarà fissata alternando gli ufficiali, per ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che ad un proveniente dalle Accademie militari — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'articolo 13, comma 1°, lettera b) del citato testo unico per i primi due gruppi di cui ai numeri 1 e 2 — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge.

ART. 7.

I vincitori del concorso per i servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

1°) se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

2°) se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941 nei servizi sanitario e veterinario;

3°) se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vin-

citore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente articolo 5.

ART. 8.

I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro della guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente, da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, può, per particolari esigenze e a giudizio del Ministro della guerra, non aver luogo.

I tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono invece tenuti a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente articolo 5.

ART. 9.

Le prove di esame previste per i concorsi indetti con i decreti ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, sono limitate soltanto alla prova scritta di cultura storica.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente è effettuata secondo le norme previste nei predetti decreti ministeriali, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sarà attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno.

Tutte le operazioni già svolte sono valide ad ogni effetto, mentre è soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale 14 maggio 1939-XVII.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nel 1940, gli allievi delle Accademie militari.

ART. 10.

Il concorso indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effet-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuato esclusivamente per titoli anzichè per titoli ed esami.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al comma precedente è effettuata in base alla sola valutazione dei titoli dalla Commissione nominata dal Ministro della guerra per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà determinare i coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

La visita medica di accertamento definitivo prevista dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1939-XVII è soppressa.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli ufficiali reclutati a norma del precedente articolo 9.

ART. 11.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra decide, insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente articolo 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali, che abbiano acquisito particolari benemerienze, alle disposizioni di cui all'articolo 2 e ai commi 1° e 2° dell'articolo 3 della presente legge.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'articolo 1 della presente legge, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reinscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali

di complemento con anzianità corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure, a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti in questi ruoli.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aumento al soprassoldo giornaliero di servizio per i militari dello squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore. (817)

ARTICOLO UNICO.

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VI, n. 3458, è aumentato da lire 2 a lire 5, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (818)

ART. 1.

Il n. 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1°) Per l'arma dei carabinieri Reali:

a) dagli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo corso di un anno presso l'Accademia di fanteria e cavalleria;

b) dai sottufficiali in servizio dell'arma, provvisti di licenza di istituti d'istruzione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

media di secondo grado, indicati dal regolamento, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali, ammessi nell'Accademia quali allievi in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale. Essi frequentano il primo anno di corso insieme con gli allievi dell'arma di fanteria e il secondo anno di corso con gli allievi di cui alla precedente lettera a);

c) dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali, provenienti dai subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.

Gli allievi di cui alle lettere a) e b), che abbiano conseguito il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione dalle durata stabilita dal regolamento.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta.

Il n. 4 del medesimo articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per il servizio di Amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento stesso, e che abbiano compiuto con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento di tutte le armi e corpi, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla precedente lettera a).

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b), se dispensati dal servizio perma-

nente entro due anni dalla nomina, sono ritrasferiti nell'arma o corpo di provenienza, riprendendo il grado e l'anzianità originaria ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

« Nell'arma dei carabinieri Reali, un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma di cui all'articolo 3, n. 1°), un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1°) dell'articolo 2, e due terzi agli allievi di cui all'articolo 2, n. 1°), lettera a).

Nell'aliquota di due terzi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 2, n. 1°), lettera c) ».

Il quarto comma del medesimo articolo 5 è sostituito dai seguenti:

« Nel corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4°) dell'articolo 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera c) del n. 4°) dell'articolo 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) del n. 4°) dell'articolo 2.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 2, n. 4°), lettera b).

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo, non frequentano i corsi di cui all'articolo 7, ma frequentano, nel grado di subalterno, un corso di accertamento tecnico professionale stabilito dal regolamento. I sottotenenti conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado ».

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conferimento al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico del grado di generale di armata. (819)

ART. 1.

Al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Ettore Bastico, già comandante del III Corpo d'armata durante la guerra di Etiopia e comandante del Corpo truppe volontarie nella guerra di Spagna, è conferito il grado di generale d'armata, per merito di guerra, con anzianità 26 agosto 1937-XV (occupazione di Santander).

Per effetto di tale conferimento non si produce vacanza nell'organico dei generali di corpo d'armata o dei generali comandanti designati di armata se non all'atto in cui l'ufficiale raggiunge i limiti di età di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

Al predetto generale continuano ad essere applicati i limiti di età di generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.

ART. 3.

È abrogato il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2143, relativo al conferimento al predetto generale della carica di comandante designato d'armata.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conferimento al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Melchiade Gabba del grado di generale di armata. (820)

ART. 1.

Al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Melchiade Gabba, già capo di Stato Maggiore

del Comando superiore Africa Orientale durante la guerra di Etiopia, è conferito il grado di generale d'armata, per merito di guerra, con anzianità 15 aprile 1936-XIV.

Per effetto di tale conferimento non si produce vacanza nell'organico dei generali di corpo d'armata o dei generali comandanti designati di armata se non all'atto in cui l'ufficiale raggiunge i limiti di età di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

Al predetto generale continuano ad essere applicati i limiti di età di generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.

ART. 3.

È abrogato l'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 324, relativo al conferimento al predetto generale della carica di comandante designato d'armata.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conferimento del grado di generale di brigata al colonnello di artiglieria di complemento De Vecchi di Val Cismon conte Cesare Maria. (821)

ART. 1.

Al colonnello d'artiglieria di complemento conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Quadrumviro della Marcia su Roma, è conferito il grado di generale di brigata, con anzianità decorrente dal 23 marzo 1940-XVIII.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.